



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il giudice dr.ssa Rachele Olivero,  
nella procedura iscritta al Nrg. **6790/2023** proposta da:

elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia  
n. 12, presso lo studio dell'avv. Gerardo Romano  
(gerardoromanocesareo@ordineavvocatiroma.org), che li rappresenta e difende per delega in  
atti;

ricorrenti;

contro

**Pizza e Drinks Srl** (P.Iva. 12133810015), elettivamente domiciliata in Montecatini  
Terme (PT), Via Manin n. 32, presso lo studio dell'avv. Alfredo Calistri  
(calistri.puccini@legal.email.it), che la rappresenta e difende per delega in atti;

resistente;

sciogliendo la riserva assunta;  
ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

1. , quali figli e  
eredi della , a sua volta figlia e erede di (cfr.  
doc. 3-5 fasc. ric.), in arte Totò, hanno promosso il presente giudizio, chiedendo al Tribunale  
di adottare provvedimenti d'urgenza nei confronti della Pizza e Drinks Srl, con riferimento  
all'attività di ristorazione esercitata da tale società, dal 2019, in Pianezza (To), via Piave n.  
33, con ditta e insegna "Alla Casa di Totò". In particolare, i ricorrenti hanno chiesto la  
condanna della resistente:



- alla cessazione dell'utilizzo del nome e delle immagini dell'artista Antonio De Curtis, in arte Totò, *"nella denominazione sociale, nei segni distintivi in generale, nei siti web, indirizzo di posta elettronica e in qualunque mezzo pubblicitario utilizzato dalla resistente"* (cfr. concl. ric. p. 9);

- alla distruzione di tutti i prodotti realizzati utilizzando il nome o l'immagine dell'artista Antonio De Curtis, in arte Totò, *"sia strumentali sia pubblicitari giacenti in magazzino e/o nel locale (menù, logo, segna posti, biglietti da visita, ecc.)"* (cfr. concl. ric. p. 10);

- alla disattivazione/cancellazione dei profili/account presenti *"presso qualsiasi social network (ad esempio Facebook o Tripadvisor)"* contenenti riferimenti all'artista Antonio De Curtis, in arte Totò (cfr. concl. ric. p. 10);

- alla cancellazione del nome a dominio <http://www.allacasaditoto.it/> e all'oscuramento del sito internet *"ovvero, in alternativa, imporre alla Registration Authority italiana di revocare l'assegnazione del suddetto dominio effettuata a favore della resistente e trasferirla in favore dei ricorrenti"* (cfr. concl. ric. p. 10);

- al pagamento di una penale *"dell'importo di € 500,00/die per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, dalla data di notifica del provvedimento cautelare, o comunque all'importo che il Giudice vorrà determinare secondo giustizia ed equità"* (cfr. concl. ric. p. 10).

A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno allegato:

- per quanto concerne il fumus boni iuris, l'illegittimo sfruttamento commerciale/pubblicitario, da parte della Pizza e Drinks Srl, del nome e dell'immagine dell'artista Antonio De Curtis, in arte Totò, senza alcun consenso da parte degli aventi diritto;

- in ordine al periculum in mora, la sussistenza di un *"pregiudizio di gravissimo danno"* (cfr. ric. p. 7), tenuto conto che l'abusivo utilizzo del nome e delle immagini dell'artista Antonio De Curtis, in arte Totò, *"pregiudica la possibilità di definizione/conclusione dell'accordo intercorso con il dott. (finalizzato alla creazione di un brand e di un format di ristoranti e pizzerie richiamanti il nome e l'immagine di Totò), preclude la possibilità di sottoscrivere altri contratti nello stesso settore merceologico della resistente, rischia di minare la validità ed efficacia dei contatti già sottoscritti"* (cfr. ric. p. 8).

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Pizza e Drinks Srl, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo acquistato l'azienda recante l'insegna "La Casa di Totò" in data 27/11/2019 con patto di riservato dominio *"ancora*



pendente”, atteso che l’ultima rata del prezzo scadrà il 15/09/2023 (cfr. mem. res. p. 3); dunque, secondo la resistente, il vero legittimato passivo sarebbe il cedente, di cui ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa, in quanto (ancora) proprietario dell’azienda o comunque al fine di essere manlevata in forza di quanto pattuito nel contratto di cessione.

Nel merito, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso attesa l’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In particolare, rispetto al fumus boni iuris, la resistente ha osservato:

- che l’insegna attualmente utilizzata -non più “Alla Casa di Totò” ma “*il simbolo grafico TO. TO*” con sopra la seconda “O” il disegno stilizzato di una bombetta nera (cfr. doc. 9.01 fasc. ric.)- non sarebbe lesiva di alcun diritto dei ricorrenti, in quanto non evocativa dell’artista Antonio De Curtis, in arte Totò, ma evocativa “*del fatto che la Pizza & Drinks ha due locali in Torino per cui la doppia sigla*” ed altresì evocativa “*del nome Antonino (detto Toto’ o Tonino) e del nome Salvatore (detto Toto’) rispettivamente padre e fratello del socio di maggioranza Sig*”; inoltre, secondo la resistente, “*la bombetta presente non può essere ritenuta segno distintivo del Principe De Curtis in quanto non evocativa del grande attore o comunque non evocativa in via esclusiva e univoca. Tra l’altro l’insegna (utilizzata come marchio) è in fase di registrazione*” (cfr. mem. res. p. 4, 5; doc. 4 fasc. res.);

- che le fotografie di Totò presenti all’interno del locale (facenti parte degli arredi dell’azienda ceduta da ) -“*raffiguranti Toto’ in occasioni pubbliche, piuttosto che in scene di alcuni noti film*”- non violerebbero gli artt. 10 Cc e 96, 97 Lda, “*in quanto non utilizzate a fini promozionali e/o pubblicitari neppure in via indiretta*”, non offensive né sconvolgenti, non attinenti alla sfera intima e riservata della persona ed aventi “*finalità ... semplicemente commemorativa*” (cfr. mem. res. p. 5); inoltre, secondo la resistente, i diritti relativi alla filmografia di Totò non sarebbero di pertinenza dei ricorrenti, come desumibile dai contratti, prodotti dagli stessi ricorrenti, conclusi dalla Principessa Liliana de Curtis con Quarta, Ras e Divella; in ogni caso, la resistente “*si è già attivata per eliminare la dette fotografie pur ritenendo le stesse non lesive dei diritti dei ricorrenti*” (cfr. mem. res. p. 6; doc. 4a-1 e 4a-2 fasc. res.);

- di aver cessato l’utilizzo del materiale pubblicitario indicato dai ricorrenti “*ben prima della notifica del ricorso*”, “*sostituendo l’insegna e il logo con quello attualmente presente*” (cfr. mem. res. p. 6); in particolare, sui menu, sugli scontrini e nei profili Instagram e



Facebook non sarebbe più presente l'indicazione "Alla Casa di Totò" ma il simbolo "TO. TO" con sopra la seconda "O" il disegno stilizzato di una bombetta nera (cfr. doc. 6, 7, 8 e 8b fasc. res.);

- che il dominio <http://www.allacasaditoto.it/> non potrebbe essere ritenuto evocativo, unicamente, dell'artista Antonio De Curtis, in arte Totò; in ogni caso, la pagina internet non sarebbe più attiva dal 1/04/2023 (cfr. doc. 9 fasc. res);

- che l'indicazione "Alla Casa di Totò" presente sulla piattaforma TripAdvisor (cfr. doc. 12 fasc. ric.) non sarebbe lesiva dell'art. 10 Cc, stante la genericità dell'appellativo; in ogni caso, la resistente ne avrebbe richiesto la cancellazione, ma attualmente senza esito (cfr. doc. 10 fasc. res.).

Quanto al periculum in mora, la resistente ha osservato:

- che il periculum non può essere rappresentato da un mero danno patrimoniale (come quello allegato dai ricorrenti), atteso che *"il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento, maggiormente in questa ipotesi in quanto il danno paventato è meramente eventuale (ed eventualmente da perdita di chance avendo sottoscritto con il Dott. [redacted] una mera lettera di intenti assolutamente non vincolante). Anche il lamentato rischio sugli altri contratti in essere è irrilevante in quanto i contratti prodotti sub 7 sono tutti relativi a settori merceologici diversi da quello in cui opera la ricorrente"* e, peraltro, diversi contratti risultano scaduti (cfr. mem. res. p. 8, 9);

- che *"inibire in via cautelare alla Pizza & Drinks l'utilizzo (peraltro contestato) del nome Toto' e di quanto ad esso riferibile non eliminerebbe il periculum che rimarrebbe persistente a fronte dell'utilizzo effettuato dagli altri terzi"*, oltre 60 soggetti (cfr. mem. res. p. 9; doc. 8.02.02 fasc. ric.);

- che la condotta illegittima, per stessa ammissione della ricorrente, si sarebbe verificata a far data dal 2019, dunque sarebbe trascorso un *"lasso di tempo tra tale dato e l'azione in via di urgenza"* tale da rendere inammissibile il ricorso essendosi ormai sostanzialmente stabilizzate le possibili conseguenze lesive della condotta lamentata (cfr. mem. res. p. 10).

All'udienza del 5/05/2023, le parti, congiuntamente, hanno chiesto la concessione di un breve rinvio, onde vagliare la possibilità di definire transattivamente la vertenza.

All'udienza del 31/05/2023, le parti hanno dato atto del fallimento delle trattative, insistendo nelle rispettive pretese; in particolare:



- la ricorrente ha sostenuto il carattere illecito anche della nuova insegna della resistente (costituita dalla dicitura TO. TO con sopra la seconda "O" il disegno stilizzato di una bombetta nera) in quanto evocativa di Antonio De Curtis, in arte Totò; ha osservato come *"la spontanea rimozione delle foto non escluda la possibilità che la controparte le possa rimettere, ragion per cui è necessaria l'inibitoria"*; ha sostenuto che il periculum in mora *"derivi dal permanere della situazione illecita"*, osservando che *"il fatto che ci siano molti esercizi che hanno compiuto l'illecito è un aggravante del periculum"* e che comunque *"la situazione è stata scoperta solo ... quando l'investitore si è tirato indietro"* (cfr. verbale udienza 31/05/2023);

- la resistente ha ribadito che non sarebbe certo che lo sfruttamento delle immagini raffiguranti il principe Antonio De Curtis durante celebri film spetti ai ricorrenti; ha negato che la nuova insegna sia evocativa di Antonio De Curtis, in arte Totò; ha ribadito l'insussistenza del periculum in mora.

2. Rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Pizza e Drinks Srl, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.

In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dal ricorrente e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.

Così inquadrati i termini della questione, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente deve essere rigettata, avendo le ricorrenti individuato la Pizza e Drinks Srl quale responsabile dell'illegittimo sfruttamento del nome e dell'immagine dell'artista Antonio De Curtis, in arte Totò.

Né l'eccezione può essere accolta sotto il profilo della titolarità passiva, tenuto conto che la violazione denunciata dai ricorrenti ha natura extracontrattuale ed è pacifico in causa che l'attuale autore dell'asserito illecito (illegittimo sfruttamento del nome e dell'immagine



dell'artista Antonio De Curtis, in arte Totò) sia unicamente la Pizza e Drinks Srl e non anche il cedente , essendo invece irrilevanti i rapporti contrattuali intercorrenti tra quest'ultimi.

3. Quanto alla richiesta della Pizza e Drinks Srl di autorizzare la chiamata in causa di , il Tribunale ritiene di doverla rigettare, non potendosi qualificare quale titolare passivo dell'illecito allegato dalla ricorrente e tenuto conto che, anche qualora vi siano tra la Pizza e Drinks Srl e eventuali obblighi di garanzia, dei quali la resistente non ha dato comunque prova non avendo prodotto il contratto di cessione (seppur indicato quale doc. 2), si tratterebbe in ogni caso di rapporti contrattuali estranei ed irrilevanti rispetto all'accertamento della violazione di cui è causa.

4. Ciò premesso, ai fini della concessione della tutela cautelare richiesta, occorre vagliare la sussistenza, congiunta, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

4.1. In ordine al fumus boni iuris, in punto di diritto, va premesso che il diritto al nome e all'immagine (espressione del più ampio diritto all'identità personale) trovano rispettivamente tutela:

- all'art. 22 Cost., ai sensi del quale nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome (oltre che della capacità giuridica e della cittadinanza);

- agli artt. 7-9 Cc, che tutelano il nome e (anche) lo pseudonimo che abbia acquistato la stessa importanza del nome, impedendone l'uso indebito con l'azione inibitoria, volta ad ottenere una pronuncia giudiziale che ordini la cessazione del fatto lesivo del diritto (salvo il risarcimento del danno); l'inibitoria può essere proposta anche da chi, pur non portando il nome indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8 Cc);

- all'art. 10 Cc e agli artt. 96, 97 Lda, che tutelano l'immagine e il ritratto della persona, escludendo la possibilità di esporla, pubblicarla, riprodurla o metterla in commercio senza il consenso della persona stessa, salve le eccezioni previste dalla legge e cioè quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici didattici o culturali, o quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; in ogni caso, il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o la messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche



al decoro della persona ritrattata; dopo la morte della persona ritratta, il consenso potrà essere concesso dal coniuge o dai figli o, in loro mancanza, dai genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dai fratelli e dalla sorelle, e, in loro assenza, dagli ascendenti o discendenti fino al quarto grado (art. 93, c. 2 Lda); l'art. 10 Cc prevede che l'uso indebito dell'immagine altrui sia impedito mediante l'inibitoria (salvo il risarcimento del danno); a tale norma codicistica si aggiungono le disposizioni specificamente dedicate alla tutela dei diritti d'autore, cioè gli artt. 156 e ss Lda.

In sostanza, l'immagine di una persona, così come tutti i diritti della persona, quale il diritto al nome, non può essere resa pubblica senza il consenso dell'interessato, salvo che la divulgazione sia determinata da esigenze di pubblica informazione; *“il consenso occorre perché solo l'interessato può disporre del bene della propria immagine, anche ai fini di pubblicità commerciale per ricavarne profitti patrimoniali, specie se si tratta di un personaggio che per la sua notorietà può realizzare grossi guadagni legando la sua immagine a prodotti commerciali o ad altre iniziative economiche”* (cfr. App. Roma 3235/1999).

Alla stregua di tali principi di diritto, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sussista il fumus boni iuris rispetto all'indebito l'uso, da parte della resistente, del nome d'arte di Antonio De Curtis (Totò) e delle immagini dello stesso, non sussistendo il consenso degli aventi diritto e non ravvisandosi alcuna finalità di interesse pubblico tale da giustificare l'utilizzazione libera del nome d'arte e dell'immagine di Antonio De Curtis, ma sussistendo piuttosto una mera finalità commerciale e pubblicitaria, costruita mediante associazione dello pseudonimo Totò e delle relative immagini all'attività di pizzeria e ristorazione.

In particolare, rispetto all'uso dello pseudonimo Totò, si osserva che, nonostante l'insegna della resistente sia mutata sostituendo la dicitura “Alla Casa di Totò” con il nuovo



simbolo , ciò non ha determinato la cessazione dell'indebito utilizzo dello pseudonimo Totò, atteso che:

- la precedente insegna del locale (“Alla Casa di Totò”) continua ad essere utilizzata nella pagina Facebook (ove il nuovo simbolo è abbinato alla dicitura “Alla Casa di Totò” - cfr. doc. 8 e 8b fasc. res), sulla piattaforma TripAdvisor (cfr. doc. 12 fasc. ric.), nell'indirizzo di posta elettronica allacasaditoto@gmail.com (cfr. doc. 9.05 fasc. ric.) e nel sito web



<http://www.allacasaditoto.it/> (pacificamente riconducibile alla resistente seppur attualmente non attivo);

- la resistente nulla ha allegato in ordine alla sorte dei precedenti prodotti recanti la dicitura "Alla Casa di Totò" (in particolare, segna-posti e menu - cfr. doc. 9.06 e 9.08 fasc. ric.), presumibilmente ancora a sua disposizione;

- anche la nuova insegna contiene un chiaro ed immediato riferimento al nome d'arte di Antonio De Curtis (Totò), atteso che la dicitura "To. To" è associata al disegno stilizzato di una bombetta nera -tratto distintivo del personaggio di Totò-, collocato proprio sopra la seconda "o", al chiaro fine di sostituire l'accento.

Rispetto all'uso delle immagini (cfr. doc. 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07 fasc. ric.), si osserva che -contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente- non rileva la circostanza che i ritratti in contestazione riproducano celebri immagini della filmografia di Antonio De Curtis, in arte Totò, atteso che l'utilizzazione delle immagini di una persona nota tratte da film, senza il consenso della persona stessa o degli aventi diritto, in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica, è comunque illecita, venendo in rilievo non già lo sfruttamento dell'opera nella sua interezza, bensì l'utilizzazione ai fini pubblicitari e commerciali dei singoli fotogrammi, con conseguente esclusivo rilievo dell'immagine in sé dell'artista, a prescindere dall'eventuale e ulteriore tutela dei diritti di filmografia, non potendosi ritenere che il consenso espresso dall'artista rispetto all'utilizzazione della propria interpretazione nell'opera cinematografica si estenda anche allo sfruttamento dell'immagine per ulteriori finalità commerciali e/o pubblicitarie completamente avulse dal contesto nel quale le riproduzioni sono state eseguite (in tal senso, Cass. 2527/1990; App. Roma 3235/1999; Trib. Roma ord. 11/07/2018 e ord. 17/07/2018; Cass. 19311/2018; App. Milano 3687/2021; Cass. 19515/2022; Trib. Napoli sent. 8/09/2022).

Il fatto che la resistente si sia "*attivata per eliminare*" (alcune del) le fotografie (cfr. mem. res. p. 6), non fa venir meno il fumus e l'esigenza di tutela invocata della ricorrente, tenuto conto:

- del carattere parziale ed evidentemente provvisorio della misura adottata dalla resistente, che si è limitata a coprire alcune delle fotografie presenti nel locale con dei fogli di carta (cfr. doc. 4a-1 e 4a-2 fasc. res.), senza nulla produrre in relazione alle immagini di cui ai doc. 9.02, 9.04 fasc. ric.;



- del fatto che, in ogni caso, l'inibitoria non ha solo la funzione di far cessare la reiterazione dell'illecito in atto, ma svolge anche una evidente funzione "preventiva" volta ad impedire la reiterazione dell'illecito nel futuro, con la conseguenza che essa va disposta anche quando sia momentaneamente cessata la condotta se appare pur sempre concretamente possibile la reiterazione.

**4.2.** Quanto al periculum in mora, in punto di diritto, va premesso che il pregiudizio deve essere "imminente", nel senso che deve sussistere una congrua probabilità che l'evento dannoso prospettato si verifichi, ed "irreparabile", nel senso che la mancata concessione del provvedimento richiesto deve comportare per l'istante un danno non reintegrabile o difficilmente reintegrabile nel corso di un giudizio di merito.

Negli illeciti continuativi (come quello in analisi, stante il perdurante illecito sfruttamento del nome d'arte Totò e delle relative immagini), l'imminenza del pregiudizio è costituita dal rischio di aggravamento della posizione della vittima in conseguenza della ripetizione della lesione (al riguardo, si osserva che l'art. 156 Lda tutela con l'azione inibitoria -esperibile anche in via d'urgenza- sia la violazione del diritto d'autore sia la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta). Più precisamente, posto che negli illeciti continuativi la permanenza della lesione è sostanzialmente un elemento intrinseco della fattispecie, la condizione necessaria per dare ingresso alla cautela è che non si sia verificata nel frattempo una stabilizzazione dell'assetto dei rapporti e che la condotta abbia medio tempore accentuato la propria potenzialità lesiva; in caso contrario (stabilizzazione delle posizioni di mercato senza una percepibile accentuazione della potenzialità lesiva della condotta), la tutela della vittima dell'illecito è rimessa al merito (cfr. Trib. Milano ord. 22/11/2018, ord. 12/11/2018, ord. 15/07/2010).

Rileva altresì la tolleranza della vittima, la quale, pur essendo a conoscenza della lesione, attenda un apprezzabile lasso temporale prima di proporre l'azione cautelare (superiore a quello necessario per raccogliere gli elementi di prova ed apprestare una appropriata difesa), atteso che ciò può ingenerare nel mercato una legittima aspettativa circa la stabilizzazione del nuovo assetto di rapporti (cfr. Trib. Milano ord. 12/11/2018). Il rilevante lasso di tempo trascorso tra il verificarsi dell'evento dannoso -prospettato come noto- e la proposizione della domanda cautelare costituisce, infatti, sintomo di tolleranza non in armonia con l'assoluta urgenza (cfr. Trib. Napoli ord. 4/02/2005; Trib. Bologna ord. 5/12/2020). Con la precisazione che la tolleranza non può essere ravvisata nel mero ritardo nella proposizione dell'azione



laddove non sussistano elementi concreti per ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza della violazione in atto; il mero decorso del tempo, infatti, non esclude il periculum, a meno che si siano medio tempore prodotti risultati irreversibili, tali da rendere ormai inutile l'intervento d'urgenza (cfr. Trib. Torino ord. 9/07/2008 e ord. 21/02/2013).

Alla stregua di tali principi di diritto, il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, sussista il periculum in mora, anche se l'indebito uso del nome d'arte Totò e della relativa immagine da parte della resistente risale al 2019, non essendovi elementi concreti dai quali possa ritenersi che i ricorrenti fossero a conoscenza di tale uso e l'abbiano consapevolmente tollerato nel tempo, così che, allo stato, risulta tempestiva la reazione tra la scoperta della violazione -da collocarsi a febbraio 2023, quando sono state sospese le trattative con il dr. (finalizzate alla creazione di un brand e di un format di ristoranti e pizzerie richiamanti il nome e l'immagine di Totò), a fronte dell'accertata esistenza sul territorio nazionale di svariate attività che utilizzavano illecitamente lo pseudonimo e l'immagine di Antonio De Curtis, tra cui l'odierna resistente (cfr. doc. 8.02 fasc. ric.)- e l'istaurazione del presente procedimento cautelare.

In particolare, il periculum in mora sussiste atteso che il perdurante illecito sfruttamento, da parte della resistente, dei diritti azionati dai ricorrenti:

- rende evidente il rischio di inflazione del nome d'arte Totò e della relativa immagine - rischio aggravato dalla circostanza che anche altri soggetti abbiano compiuto il medesimo illecito- (in ordine al carattere immanente del pericolo connesso all'inflazione/volgarizzazione dell'immagine o dell'opera, cfr. Trib. Torino ord. 9/07/2008 e Trib. Firenze ord. 11/04/2022);

- è in grado di produrre, ai danni dei ricorrenti, un danno difficilmente quantificabile e non suscettibile di completa reintegrazione per equivalente all'esito del giudizio di merito, venendo in rilievo diritti aventi contenuto non patrimoniale (seppur sfruttabili economicamente) aventi valore costituzionale;

- impedisce ai ricorrenti di utilizzare legittimamente il nome d'arte Totò e la relativa immagine ai fini commerciali nel settore della ristorazione (cfr. doc. 8 fasc. ric.).

**5.** In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere ordinata alla resistente, con riferimento all'attività di ristorazione esercitata in Pianezza (To), via Piave n. 33, la cessazione immediata dell'utilizzo delle immagini di Antonio de Curtis e del





relativo nome d'arte Totò, anche nella forma grafica , nella denominazione sociale, nei segni distintivi in generale e in qualsiasi mezzo o prodotto pubblicitario, compresi i profili social; va altresì ordinata alla resistente, ai sensi dell'art. 158 Lda, la distruzione di tutti i prodotti a disposizione o in giacenza sui quali è riportata l'immagine di Antonio de Curtis e/o il



relativo nome d'arte Totò, anche nella forma grafica , entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Quanto all'indirizzo di posta elettronica allacasaditoto@gmail.com e al nome a dominio <http://www.allacasaditoto.it/>, deve essere ordinata la cessazione immediata dell'utilizzo, disponendo il trasferimento provvisorio del nome a dominio <http://www.allacasaditoto.it/> ai ricorrenti.

Al fine di conferire maggiore efficacia ed effettività a quanto disposto, viene fissata a carico della resistente la somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento stesso.

6. Il carattere anticipatorio del provvedimento implica la necessità di provvedere sulle spese che seguono la soccombenza di parte resistente ex art. 91 Cpc e devono essere liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato al Dm 147/2022 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, stante il valore indeterminato della causa - bassa complessità), escludendo la fase istruttoria e riducendo del 30% il valore medio della fase decisionale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e carattere della controversia- nelle seguenti voci analitiche:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| fase di studio    | € 1.175,00; |
| fase introduttiva | € 851,00;   |
| fase decisionale  | € 841,40;   |

per complessivi € 2.867,40 per compenso e € 545,00 per spese vive (Cu+marca), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.



**PQM**

visti gli artt. 7-10 Cc, 96, 97 Lda, 700 Cpc, 156 e ss Lda;

con riferimento all'attività di ristorazione esercitata dalla Pizza e Drinks Srl in Pianezza (To), via Piave n. 33,

1. inibisce alla Pizza e Drinks Srl l'utilizzo delle immagini di Antonio de Curtis e del



relativo nome d'arte Totò, anche nella forma grafica , nella denominazione sociale, nei segni distintivi in generale e in qualsiasi mezzo o prodotto pubblicitario, compresi i profili social;

2. ordina alla Pizza e Drinks Srl la distruzione di tutti i prodotti a disposizione o in giacenza sui quali è riportata l'immagine di Antonio de Curtis e/o il relativo nome d'arte Totò,



anche nella forma grafica , entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

3. inibisce alla Pizza e Drinks Srl di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica allacasaditoto@gmail.com e il nome a dominio hiip://www.allacasaditoto.it/, disponendo il trasferimento provvisorio del nome a dominio hiip://www.allacasaditoto.it/ ai ricorrenti;

4. fissa a carico della Pizza e Drinks Srl la somma la somma di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento stesso;

condanna la Pizza e Drinks Srl a rimborsare a

le spese di lite, liquidate in € 2.867,40 per compenso e € 545,00 per spese vive, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Torino 8/06/2023

Il Giudice  
Dr.ssa Rachele Olivero

